


STATUTO della "FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI DECIMA- TORRINO"



CAPITOLO I

Costituzione, sede sociale, durata, finalità sociali e soci

ART. 1

COSTITUZIONE

A norma dell'art 18 della Costituzione Italiana e degli art 36 e seguenti del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni è costituita l'associazione culturale denominata FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI DECIMA- TORRINO con sede sociale in ROMA, Piazza Boccherini 25

ART. 2

DURATA

La durata della federazione è illimitata.

ART. 3

SCOPI SOCIALI

La Federazione è un'associazione senza scopo di lucro che nasce dall'esperienza comune di attività culturali e sociali promosse dalle associazioni promotrici nel territorio, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, si prefigge lo scopo di promuovere il sostegno, l'unità, la sinergia delle associazioni culturali e sociali per la valorizzazione e lo sviluppo dell'impegno associativo nell'ambito delle attività culturali, artistiche, didattico creativo, attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, degli strumenti audiovisivi e multimediali, della musica, teatro, danza, dello spettacolo in genere, dell'editoria, delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, dello sport. Opera per la tutela, promozione e valorizzazione e salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, ambientale e delle cose d'interesse artistico e storico.

Promuove l'impegno associativo nel campo sociale e dei diritti civili della cittadinanza.

Promuove iniziative di solidarietà sociale, anche a carattere formativo, dirette essenzialmente ai settori più deboli quali immigrati, donne, disabili, bambini, anziani.

Promuove l'impegno associativo per la valorizzazione delle culture dei popoli, della cultura di civiltà interetnica, democratica, pluralista e antirazzista.

Promuovere l'impegno associativo e civile per la valorizzazione, conservazione e tutela della natura e dell'ambiente mediante iniziative e attività culturali-educative, di sensibilizzazione, formazione, informazione.

Promuove attività ricreative-culturali che hanno per oggetto l'ambiente, la natura, i beni artistico e culturali, le tradizioni popolari e le cose di interesse storico-culturale dei luoghi, dei popoli e delle nazioni.

Assume e promuove il sostegno tecnico e organizzativo delle associazioni associate alla FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI DECIMA TORRINO curandone gli spazi e gli ambienti idonei e necessari allo svolgimento delle attività comuni e delle singole associazioni associate.

ART. 4

SOCI

Sono soci della federazione le associazioni, nonché gruppi, comitati e organizzazioni senza scopo di lucro e con finalità culturali o sociali presenti nel territorio, scuole e luoghi di lavoro di Decima e Torrino del Comune di Roma, che condividono e aderiscono alle finalità sociali della federazione ed al presente statuto e del regolamento federativo interno.

ART. 5

AMMISSIONE ESCLUSIONE

L'ammissione e esclusione in qualità di soci è deliberata dal coordinamento dei soci su proposta del presidente.

La richiesta all'ammissione delle associazioni alla federazione deve essere espressa mediante delibera degli organi sociali della associazione aspirante alla adesione e rivolta al presidente della federazione.

La delibera degli organi sociali della federazione è valutata da reali percorsi di sviluppo e promozione comune di attività culturali e sociali.

L'esclusione di un socio è deliberata:

per la mancanza di osservanza dello statuto e del regolamento federativo interno, il mancato pagamento della quota sociale annuale, per scioglimento della associazione, per condotta amorale di uno o più associati di una

specifica associazione socio della federazione che si sia resa inadempiente ad intervenire verso i propri associati
La delibera di esclusione comporta la immediata decadenza alla qualità di socio dell'associazione aderente

CAPITOLO II Organi Sociali

ART 6 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:
coordinamento dei soci,
comitato esecutivo,
presidente,
vicepresidente,
segretario-tesoriere,
collegio dei probviri

ART 7 COORDINAMENTO DEI SOCI

Il coordinamento dei soci è l'assemblea dei rappresentanti delle associazioni, le quali ciascuna con propria forza di delibera, approvata dai rispettivi organi sociali, nomina le proprie rappresentanze nella federazione
Il coordinamento dei soci è l'organo sociale che delinea o delibera gli orientamenti generali delle attività per il raggiungimento degli scopi sociali

E' costituito da un numero paritetico di rappresentanti di ogni associazione ed eventuali organizzazioni aderenti alla federazione.

I membri del coordinamento sono in carica tre anni e possono essere reincaricati alla rappresentanza della propria associazione.

Il coordinamento è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei membri del coordinamento

La convocazione delle riunioni del coordinamento deve essere esposta presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data di convocazione e deve indicare il luogo, la data, l'ora dello svolgimento della riunione nonché l'ordine del giorno.

La riunione del coordinamento dei soci è valida in prima convocazione con la presenza del 51% dei membri nominati in rappresentanza delle associazioni socio della federazione, in seconda convocazione è valida qualunque siano le presenze dei rappresentanti nominati dalle associazioni socio della federazione

Le riunioni del coordinamento dei soci sono presiedute dal Presidente, in sua mancanza o assenza è presieduta dal Vicepresidente, i membri del coordinamento nominano il segretario della riunione per redigere il verbale che al termine della riunione è letto, approvato e sottoscritto dai membri del coordinamento.

Sono di competenza del Coordinamento le deliberazioni riguardanti:

- a) le elezioni delle cariche sociali;
- b) l'indirizzo e l'orientamento generale delle attività e delle iniziative della federazione, la ratifica delle deliberazioni di attività pubbliche promosse dalla federazione;
- c) la conduzione della sede sociale, degli spazi, dei luoghi delle iniziative e delle attività;
- d) il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo della federazione;
- e) le spese straordinarie proposte dal segretario-tesoriere;
- f) la quota sociale annuale dei soci della federazione;
- g) le azioni riguardanti il patrimonio sociale della federazione;
- h) le ammissioni relative a nuove associazioni o organizzazioni;
- i) l'esclusione delle associazioni e i provvedimenti disciplinari deliberati dal collegio dei probviri nei casi di ricorso;
- l) l'indirizzo delle attività organizzative della federazione e può nominare degli incaricati alla promozione delle attività;
- m) la convocazione, a cadenza triennale, delle riunioni delle associazioni socio della federazione per il rinnovo delle nomine dei rappresentanti in qualità di membri del coordinamento dei soci della federazione;
- n) l'approvazione di eventuali proposte di modifiche statutarie con il voto favorevole di due terzi dei propri membri. Le modifiche vanno comunque sottoposte agli organi sociali delle associazioni socio della federazione;
- o) l'approvazione dello scioglimento della federazione nelle modalità previste dall'articolo 17 del presente statuto

Le deliberazioni del coordinamento dei soci sono valide con il voto favorevole del 51% dei componenti. Le deliberazioni dovranno, inoltre, essere redatte nell'apposito verbale delle riunioni.
Il coordinamento può costituire un Comitato Esecutivo qualora lo ritenga utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 8. COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo è l'organo sociale collegiale costituito con forza di delibera del coordinamento dei soci. Ha il mandato temporaneo della conduzione, direzione e gestione delle attività e delle iniziative, definite dal Coordinamento, della federazione.

È composto, in forma paritetica, da rappresentanti delle associazioni nominati all'interno del coordinamento. Il comitato relaziona al coordinamento dei soci lo stato delle attività della federazione nella riunione ordinaria.

ART. 9 PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante della federazione delle associazioni di decima-torino.

È eletto dal coordinamento dei soci, è in carica per tre anni, può essere rieletto in caso di precedente rinnovo del mandato a membro del coordinamento dei soci in qualità di rappresentante dell'associazione di appartenenza o regolarmente socio della federazione.

Sono conferite al presidente le competenze di:

Sottoscrive con firma congiunta al segretario tesoriere tutti gli atti pubblici e privati, contratti e atti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività della federazione.

Svolge con firma congiunta al segretario tesoriere tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività, nonché provvede alla gestione delle spese straordinarie.

Redige il bilancio consuntivo e preventivo della federazione.

Relaziona il bilancio consuntivo e preventivo al coordinamento dei soci alla riunione ordinaria annuale.

Convoca e presiede le riunioni del Coordinamento dei soci.

Nomina eventuali collaboratori e incaricati alle attività della federazione.

Coordina e dirige le attività e le iniziative, la conduzione della sede sociale, della biblioteca e cura le pubblicazioni e le iniziative promosse dalla federazione.

Sottoscrive con firma congiunta al segretario tesoriere tutte le attività e le iniziative pubbliche della federazione.

Relaziona sullo stato delle attività al coordinamento dei soci.

ART. 10 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente svolge tutti i compiti ed assume tutti gli incarichi e la legale rappresentanza in mancanza o assenza del presidente, nel caso di una mancanza od assenza di oltre due mesi del presidente convoca in via straordinaria il coordinamento per le elezioni del nuovo presidente.

ART. 11 SEGRETARIO- TESORIERE

Il segretario tesoriere è eletto dal coordinamento dei soci, è in carica per tre anni, può essere rieletto in caso di precedente rinnovo del mandato a membro del coordinamento dei soci in qualità di rappresentante dell'associazione di appartenenza e regolarmente socio della federazione.

Sono conferite al presidente le competenze di:

Sottoscrive con firma congiunta al Presidente tutti gli atti pubblici e privati, contratti e atti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività della federazione.

Svolge con firma congiunta al presidente tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività, nonché provvede alla gestione delle spese straordinarie.

Redige il resoconto contabile delle singole attività o iniziative.

Provvede alla riscossione delle quote sociali da parte delle associazioni socie.

Sottoscrive con firma congiunta al Presidente tutte le attività e le iniziative pubbliche della federazione.

Relaziona sullo stato finanziario delle attività e della federazione al coordinamento dei soci.

ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da un membro nominato dalle relative associazioni socie della federazione in osservanza al regolamento interno.

Ciascuna delle associazioni socie della federazione nominano il membro del collegio dei probiviri mediante

delibera del proprio organo sociale di competenza

il Collegio dei Probiviri è composto dai membri effettivi e dai membri supplenti, questi sono in carica per un anno, non possono cumulare la carica di membri del coordinamento dei soci o del comitato esecutivo o sono rieleggibili

Eleggono al loro interno il Presidente del Collegio dei Probiviri che di diritto partecipa alle assemblee del coordinamento dei soci senza diritto di voto

Hanno il compito di vigilare sul rispetto dello statuto o dei regolamenti interni da parte dei soci ordinati nonché degli organi sociali

Ad essi debbono essere sottoposte tutte le controversie che sorgono tra i soci ed il coordinamento, tra i soci e il comitato esecutivo, tra i membri degli organi sociali, ed eventualmente tra i soci o decidono senza formalità di procedura.

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso al coordinamento dei soci

ART 13

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

I componenti degli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente

Eventuali rimborsi spese dovranno essere approvati dal COORDINAMENTO DEI SOCI ed iscritti nel bilancio dell'associazione

ART 14

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

La federazione per particolari esigenze di funzionalità può operare per commissioni, gruppi di lavoro ed altri organismi ritenuti funzionali al raggiungimento degli scopi sociali e la promozione delle attività. E' demandato al Coordinamento il compito di costituire le commissioni o gruppi di lavoro

CAPITOLO III

Patrimonio

ART 14

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è unitario ed indivisibile, è costituito

dalle quote sociali annuali deliberate dal coordinamento dei soci su proposta del presidente

Da eventuali contributi da enti pubblici e privati.

Da eventuali fondi, riserve o capitali costituiti da eccedenze di bilancio

Da lasciti, donazioni o da elargizioni di associati benemerite o terzi

Da sponsorizzazioni o da ogni altra entrata non prevista dal presente elenco

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

CAPITOLO IV

Esercizio sociale e bilancio

ART 15

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia ogni 1 gennaio e si chiude ogni 31 dicembre, il comitato esecutivo entro il 30 maggio dell'anno successivo presenta alla approvazione del coordinamento dei soci il bilancio consuntivo o rendiconto dei costi sostenuti nonché il bilancio preventivo dell'anno in esercizio.

CAPITOLO V

Modifiche allo Statuto e norme finali

ART. 16

MODIFICHE ALLE NORME DELLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato con decisioni dell'assemblea del coordinamento dei soci

La riunione del Coordinamento dei soci per le variazioni allo statuto è valida con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri

Le deliberazioni per le modifiche statutarie del Coordinamento dei soci dovranno obbligatoriamente essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci componenti
E' di competenza del comitato esecutivo l'eventuale modifica allo statuto imposta per legge con ratifica entro 90 giorni del Coordinamento dei soci

ART. 17 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dal Comitato con la presenza dei due terzi dei soci e con voto di approvazione dello scioglimento dei due terzi dei presenti.

Il coordinamento dei soci nomina tre liquidatori per lo scioglimento della federazione con delibera approvata dalla maggioranza semplice dei presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, qualunque sia la causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 febbraio 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge


ART. 18 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme vigenti del Codice Civile Italiano.

ROMA 10 Maggio 2002

Il Presidente
Salomon Sidney Journo

Salomon Sidney Journo



UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 6
Registrato in data 21/5/02 Serie 3
al n. 3135 versato 22.000.000
Il Dirigente dell'Area Servizi

